

Indicazioni operative per la stipula della convenzione in co-tutela di tesi di dottorato

Requisiti per l'attivazione della co-tutela

Per l'attivazione di una convenzione di dottorato in co-tutela di tesi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- iscrizione a un corso di dottorato di ricerca presso l'Ateneo di Pisa o presso un Ateneo estero.
Nel caso di un dottorando iscritto a un corso di dottorato dell'Università di Pisa si parla di **co-tutela in uscita**; la **co-tutela in entrata** riguarda invece il dottorando iscritto a un corso di dottorato di un Ateneo estero che intenda attivare una co-tutela di tesi con l'Università di Pisa;
- posizione regolare rispetto alla contribuzione universitaria (requisito richiesto esclusivamente per le co-tutele in uscita);
- approvazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato dell'Università di Pisa;
- obbligo di svolgimento dell'attività di ricerca in periodi alterni presso i due Atenei, secondo quanto stabilito nella convenzione, per una durata complessiva non inferiore a **12 mesi**;
- stipula di una specifica convenzione di co-tutela di tesi tra i due Atenei *partner*;
- assenza di contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio, ai sensi delle FAQ n. 6¹ e n. 24² e del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

Avvio della procedura di co-tutela

La richiesta di attivazione deve essere presentata, utilizzando il MODULO-COT, **dal supervisore** del dottorando **alla Direzione "Ricerca e Valorizzazione delle conoscenze" – Unità "Concorsi e carriere dottorandi"**, previa verifica della fattibilità dell'accordo, con particolare riferimento a:

- durata del dottorato;
- rilascio del titolo: congiunto o doppio titolo;
- tempistiche e finestre procedurali previste dall'Ateneo *partner*;
- compatibilità dei regolamenti dei due Atenei.

In caso di **co-tutela in entrata**, la richiesta deve pervenire dal docente proponente. Qualora il dottorando sia in possesso di un titolo di laurea conseguito all'estero, è necessario allegare copia del diploma di laurea (*Master degree*).

N.B. Il dottorando non può entrare in co-tutela nell'ultimo anno di corso e pertanto il supervisore dovrà presentare richiesta di attivazione **entro e non oltre il 31 maggio del secondo anno**; oltre tale termine non è garantito il perfezionamento della procedura.

Al fine di evitare ritardi o criticità procedurali, si raccomanda che il docente dell'Università di Pisa si interfacci preventivamente con l'Ufficio "Concorsi e carriere dottorandi" per acquisire informazioni sugli adempimenti e sui requisiti previsti per l'avvio di una co-tutela.

Le richieste sono istruite dall'Ufficio secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Delibera del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti del corso di dottorato (o il Coordinatore, con proprio provvedimento) delibera in merito all'accoglimento o al rigetto della proposta di attivazione.

In caso di delibera favorevole, il Collegio dovrà inoltre pronunciarsi sull'equivalenza dell'eventuale titolo estero alla laurea magistrale richiesta per l'accesso al dottorato, **ai soli fini del percorso di dottorato in co-tutela** (secondo il modello previsto).

¹ È possibile per un dottorando che usufruisce della contemporanea iscrizione richiedere la co-tutela in un'Università straniera?

- Richiamando la risposta fornita alla domanda n. 24 presente nelle FAQ pubblicate il 10/10/2022, si evidenzia che il dottorando che usufruisce della contemporanea iscrizione non può partecipare anche a un programma di co-tutela. Resta inteso che è fatta salva la possibilità da parte del dottorando di chiudere la carriera diversa da quella ove intende richiedere la co-tutela e successivamente partecipare a un programma di co-tutela.

² Nel caso di corsi di studi internazionali che rilasciano un doppio diploma e aperti solo a determinate categorie o curricula, come si applica la contemporanea iscrizione?

Allo studente che non partecipa alla mobilità, conseguendo solo un titolo, è permessa la contemporanea iscrizione. Allo studente che partecipa alla mobilità, conseguendo già un doppio titolo, non è consentita la contemporanea iscrizione.

Tempistiche e limiti procedurali

La convenzione **non può essere stipulata nell'ultimo anno di corso (III anno)**.

I periodi di mobilità svolti nell'ambito di programmi *Erasmus* non possono essere computati ai fini dell'assolvimento del periodo di soggiorno all'estero previsto dalla convenzione.

Ai fini dell'obbligo di soggiorno previsto in convenzione, **non sono riconosciuti periodi svolti presso l'Ateneo partner prima della stipula**. Il dottorando potrà recarsi presso l'Ateneo partner anche prima della stipula ma esclusivamente in qualità di *visiting*.

Il periodo eccedente la durata del dottorato dell'Università di Pisa sarà considerato come periodo dedicato al lavoro di tesi e non potrà, in ogni caso, comportare una durata complessiva del dottorato superiore a cinque anni. In tale ipotesi il dottorando dovrà presentare la tesi alla fine dell'ulteriore anno e gli sarà concessa d'ufficio una proroga di 12 mesi.

Stipula della convenzione

La convenzione deve essere redatta secondo lo schema-tipo approvato dagli Organi Accademici³ dell'Università di Pisa.

Sono ammesse esclusivamente modifiche non sostanziali rispetto allo schema-tipo che pertanto non vanno a incidere sugli aspetti giuridici, economici o didattico-scientifici del percorso di dottorato.

Le convenzioni che presentino un contenuto sostanzialmente difforme dallo schema-tipo sono subordinate all'approvazione degli Organi Accademici, previo parere favorevole del Collegio dei docenti del corso di dottorato interessato.

La convenzione entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La gestione del testo della convenzione è di competenza esclusiva dell'**ufficio amministrativo competente**, che opera quale unico interlocutore con l'Ateneo partner; pertanto, l'Unità "Concorsi e carriere dottorandi" potrà richiedere il supporto del Coordinatore e del Supervisore esclusivamente per gli aspetti di natura scientifica.

Iscrizione e contribuzione universitaria

Il dottorando in co-tutela deve iscriversi annualmente presso entrambi gli Atenei.

La contribuzione universitaria è dovuta esclusivamente all'Ateneo di prima iscrizione, salvo diversa previsione espressamente indicata in convenzione.

Attività didattiche e di ricerca e periodi di permanenza

Il dottorando in co-tutela è tenuto a svolgere le attività didattiche, formative e di ricerca previste dal percorso di dottorato presso entrambe gli Atenei, nel rispetto dei rispettivi regolamenti e secondo quanto stabilito nella convenzione di co-tutela.

Il lavoro di ricerca nonché di redazione della tesi devono essere svolte in periodi alterni presso entrambi gli Atenei, **per una durata complessiva non inferiore a 12 mesi presso l'Ateneo partner** (Ateneo di seconda iscrizione). Il periodo di ricerca presso l'Ateneo partner, ai fini dell'obbligo convenzionale, **potrà essere svolto**, fino alla consegna della tesi, di norma 31 ottobre del terzo anno eccezion fatta per il dottorando ai quali è stata concessa una proroga della presentazione della tesi stessa.

Qualora il progetto di ricerca richieda la presenza del dottorando in specifici periodi, è necessario che il supervisore ne dia esplicita indicazione al momento della richiesta, fornendone adeguata motivazione, al fine di consentire all'Ufficio una preventiva valutazione. Ciò permette, ove necessario, di informare l'Ateneo partner in merito alle tempistiche ovvero di recepire tali esigenze nella convenzione. In assenza di tale indicazione, non può essere garantita la corretta pianificazione dei periodi di mobilità, con possibili criticità nell'assolvimento dell'obbligo di permanenza presso l'Ateneo partner e, nei casi più rilevanti, nel perfezionamento della convenzione di co-tutela.

³ Senato Accademico del 16/02/2026, delibera n. 39/2026; Consiglio di Amministrazione del 25/02/2026, delibera n. 73/2026

Aspetti economici

Salvo diverso accordo tra gli Atenei *partner*, le **spese di missione dei membri della Commissione giudicatrice dell'esame finale sono a carico del Centro di Spesa cui afferisce il Corso di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo di prima iscrizione.**

È possibile svolgere l'esame finale in modalità telematica, con la partecipazione da remoto dei membri della Commissione e/o del dottorando. Per tale motivo, nel caso di co-tutele in uscita, è necessario interfacciarsi preventivamente con l'Unità Bilancio del Dipartimento al fine di verificare la disponibilità delle risorse e le modalità di copertura delle eventuali spese.

La maggiorazione della borsa di dottorato per i periodi di soggiorno all'estero è a carico dell'**ente finanziatore della borsa**. Per tale motivo, è necessario acquisire preventivamente il **nulla osta dell'ente finanziatore** prima di effettuare periodi di permanenza all'estero eccedenti quelli espressamente indicati nella convenzione di finanziamento della borsa di dottorato.

Durante il periodo di soggiorno presso l'Ateneo di seconda iscrizione, tale Ateneo non è tenuto a erogare alcun contributo economico al dottorando, pertanto ai dottorandi in co-tutela in entrata non sono riconosciuti il *budget* né la maggiorazione, salvo diversa previsione espressamente indicata nella convenzione di co-tutela.

Esame finale

L'ammissione all'esame finale dei dottorandi in co-tutela, sia in ingresso sia in uscita, avviene nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 19 del regolamento sul dottorato di ricerca dell'Università di Pisa. La scelta dei valutatori e la data dell'esame finale dovrà essere pertanto **concordata** in conformità ai regolamenti vigenti presso ciascun Ateneo.

L'esame finale si svolge in un'unica sessione, alla presenza di una Commissione giudicatrice costituita secondo quanto previsto nella convenzione di co-tutela e **approvata da entrambe gli Atenei, su proposta dei rispettivi Collegi dei docenti**, in conformità ai regolamenti vigenti presso ciascun Ateneo.

È onere del componente della Commissione presente in rappresentanza dell'Università di Pisa provvedere alla sottoscrizione, **da parte dell'intera Commissione**, del verbale di esame finale redatto in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dagli uffici competenti e disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo al seguente indirizzo: <https://www.unipi.it/didattica/corsi/dottorati/informazioni-per-i-docenti-dei-corsi-di-dottorato/verbale-di-esame-finale-del-dottorato/>. Si precisa tuttavia che, qualora uno o più componenti della commissione non comprendano la lingua italiana, il verbale può essere redatto esclusivamente in lingua inglese, a condizione che venga sottoscritto da tutti i membri, seguendo le istruzioni contenute nel *fac-simile*. In tal caso, per esigenze amministrative e in conformità a quanto stabilito da recenti sentenze della Corte costituzionale, è comunque necessario che l'Ufficio riceva anche una versione del verbale in lingua italiana, da conservare agli atti. A tal fine, è possibile:

- presentare al CLI (Centro Linguistico di Ateneo) una traduzione già predisposta redatta secondo il fac-simile, richiedendo il rilascio di una dichiarazione di conformità rispetto al testo originale in lingua inglese (il CLI evaderà la richiesta entro un massimo di due giorni lavorativi);
- oppure richiedere direttamente al CLI il servizio di traduzione certificata del verbale (servizio a pagamento).

Titolo di dottorato

Al dottorando in co-tutela è rilasciato il titolo di Dottore di Ricerca (*Ph.D.*) dalle Università *partner*, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Il titolo può essere rilasciato in forma di titolo congiunto ovvero di doppio titolo, come espressamente stabilito nella convenzione di co-tutela. **In ogni caso, nel diploma e/o nei relativi attestati dovrà essere chiaramente indicata la sussistenza della co-tutela di tesi.**